COPIA

COMUNE DI CINTANO

Città Metropolitana di Torino



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta pubblica

N. 6 Del 15/02/2021

OGGETTO:	APPROVAZIONE	DOCUMENTO	UNICO	DI
	PROGRAMMAZIONE	•	· ·	
	2021-2023 ED APPRO	OVAZIONE BILANC	IO DI PREVIS	IONE
	2021-2023.			

L'anno 2021, addì quindici del mese di febbraio, alle ore ventuno e minuti zero, nella sala delle adunanze.

Previa l' osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All' appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CONTINI Daniela	Presidente	X	
GIACOLETTO Davide	Consigliere	X	
RIVA ROVEDA Roberto	Vice Sindaco	X	
ABAGIAN Anahid	Consigliere	X	
CHIUMINATTO Daniele	Consigliere		X
GIOVANDO Giacomo Antonio	Consigliere	X	
GIROTTI Paolo	Consigliere	X	
PETRACCHI Fabrizio	Consigliere		X
ROVETTO Ilenia	Consigliere		X
SANTIN Sergio	Consigliere	X	
SCIACERO Domenico	Consigliere	X	
	Totale	8	3

Assiste alla seduta con funzioni consultive, referenti ed assistenza il Segretario Comunale Dr.ssa MANCINO Antimina.

Il Sindaco Presidente CONTINI Daniela , riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando i convenuti a trattare e discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.S.) TRIENNIO 2021-2023 ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023.

Deliberazione n. 6 del 15/02/2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 97, comma 1, Cost. ai sensi del quale "Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.";

VISTO l'art. 151, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.";

VISTO l'art. 162, comma 1, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.";

VISTO l'art. 165, comma 1, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale "Il bilancio di previsione finanziario è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del <u>decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118</u>, e successive modificazioni.";

VISTO l'art. 170 (Documento unico di programmazione) d.lgs. 267/00, ai sensi del quale "(omissis) 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. 3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (omissis).";

VISTO l'art. 174 (Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati) d.lgs. 267/00 ai sensi del quale "1. Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di

programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno. 2. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione. (omissis)";

VISTO l'art. 10 <u>decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118</u>, in base al quale "Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.";

VISTO l'art. 11, comma 14, d.lgs. 118/2011, ai sensi del quale a decorrere dal 2016 gli enti "adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.";

VISTO l'allegato n. 4/1, punto 8, commi 3 e 4, d.lgs. 118/2011, recante il "principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", ai sensi del quale "Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.";

VISTO l'allegato n. 4/1, punto 8.4.1 (Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti), ai sensi del quale "Ai comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento unico di programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti. Il DUP dovrà in ogni caso illustrare: a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate; b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti; c) la politica tributaria e tariffaria; d) l'organizzazione dell'ente e del suo personale; e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento; f) il rispetto delle regole di finanza pubblica. Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione. Anche gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica.";

VISTO l'art. 9 legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai sensi del quale "1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. 1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23

giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.";

VISTO l'art. 1, comma 460, legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi del quale "A decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.";

VISTO l'art. 1, comma 823, legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale "a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. (omissis)";

VISTO il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

DATO ATTO che il Comune di Cintano, al 31 dicembre 2020, registrava n. 247 residenti e pertanto, essendo inferiore ai 2.000 abitanti, può redigere ed approvare il Documento unico di programmazione - triennio 2021/2023 in forma semplificata ai sensi dell'allegato n. 4/1, punto 8.4, d.lgs. 118/2011;

VISTO l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 31 gennaio 2021;

VISTO il Decreto del 31 gennaio 2021 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali viene differito al 31 marzo 2021.

VISTO l'art. 12 del Regolamento di contabilità armonizzata;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 14 gennaio 2021 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto "Indennità di funzione a Sindaco anno 2021.";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 14 gennaio 2021 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto "SCHEMA DEL DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO E DEL BILANCIO DI PREVISIONE - TRIENNIO 2021/2023.";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29 giugno 2020 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto "Esame ed Approvazione Rendiconto della gestione finanziaria anno 2019.";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 assunta in data odierna avente ad oggetto "Addizionale Comunale IRPEF anno 2021";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 assunta in data odierna avente ad oggetto "Aliquote IMU anno 2021";

ESAMINATO lo schema del Documento unico di programmazione – triennio 2021/2023, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, formale e sostanziale;

ESAMINATO lo schema del Bilancio di previsione finanziario – avente carattere autorizzatorio – per il triennio 2021/2023 redatto secondo i criteri e gli schemi di cui al d.lgs. 118/2011;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 11, comma 3, d.lgs. 118/2011, al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione;
- f) il piano degli indicatori di bilancio;
- g) tutti gli altri allegati previsti dalla normativa vigente.

RITENUTO opportuno confermare, per l'anno 2021, le tariffe, imposte e addizionali già in vigore nell'esercizio in corso ad eccezione della TARI che sarà oggetto ognuna di specifico provvedimento entro i termini del 30 aprile 2021;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli dell'organo di revisione economico-finanziaria Dott. Damilano Andrea (allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, formale e sostanziale) sullo schema del Documento unico di programmazione semplificato (verbale n.1 datato 27 gennaio 2021) e sullo schema del Bilancio di previsione - triennio 2021/2023 (verbale n. 2 datato 5 febbraio 2021) ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 2), d.lgs. 267/00;

RILEVATA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito ai sensi degli artt. 42, comma 2, lett. b), e 174, comma 3, d.lgs. 267/00;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 8;

Votanti n. 8;

Astenuti n. 0;

Voti favorevoli n. 8;

Voti contrari n. 0;

VISTO l'esito della votazione (unanimità);

DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante (formale e sostanziale):

- 1. DI APPROVARE il Documento unico di programmazione triennio 2021/2023, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, formale e sostanziale (all. 1);
- 2. DI APPROVARE il Bilancio di previsione triennio 2021/2023 redatto secondo lo schema di cui all'allegato 9 d.lgs. 118/1011 così come risulta dai prospetti allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, formale e sostanziale;
- 3. DI DARE ATTO che il Bilancio di previsione triennio 2021/2023 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'art. 162, comma 6, d.lgs. 267/00;
- 4. DI PUBBLICARE il Documento unico di programmazione di cui al punto 1) e i prospetti relativi al Bilancio di previsione triennio 2021/2023 di cui al punto 2) sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione di primo livello "Bilanci" sottosezione di secondo livello "Bilancio preventivo e consuntivo"
- 5. DI TRASMETTERE i dati del Bilancio di previsione triennio 2021/2023 alla Banca dati della Pubblica Amministrazione (BDAP) ai sensi del d.m. 12 maggio 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere in merito in considerazione della necessità di rendere immediatamente efficace ed operativo il Bilancio di previsione finanziario - triennio 2021/2023 e di permettere immediatamente la realizzazione degli adempimenti obbligatori successivi, pertanto, con tempi incompatibili con quelli ordinari di esecutività della presente deliberazione previa pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 134, comma 3, d.lgs. 267/00;

VISTO l'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale "Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.";

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 8;

Votanti n. 8;

Astenuti n. 0;

Voti favorevoli n. 8;

Voti contrari n. 0;

VISTO l'esito della votazione (unanimità);

DELIBERA

- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Il Sindaco F.toCONTINI Daniela

Il Segretario Comunale F.to Dr.ssa MANCINO Antimina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 41 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17/02/2021 al 04/03/2021 come prescritto dall'art. 32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009, n° 69.

Cintano, lì 17/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa MANCINO Antimina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Cintano, 17/02/2021

Il Segretario Comunale Dr.ssa MANCINO Antimina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata sul retro, all'Albo On Line del sito istituzionale del comune www.comune.cintano.to.it per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000).

Per il computo del termine previsto per l'**esecutività** dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile 1[^] Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il **dies a quo** e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione dell'esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni.

Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono **eseguibili** dal momento stesso della loro adozione.

Cintano, lì 15-feb-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa MANCINO Antimina

VISTO: l'art. 49, co. 1° del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012

PARERE CONTABILE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA F.to: CONTINI Daniela

VISTO: l'art.49, co. 1° del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012 PARERE TECNICO **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to: CONTINI Daniela